

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2026, n. 11-2281

Presa d'atto e recepimento del verbale di confronto sottoscritto in data 07.01.2026 tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024. Linee di indirizzo per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 20..



Seduta N° 146

Adunanza 02 MARZO 2026

Il giorno 02 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:55 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO

DGR 11-2281/2026/XII

OGGETTO:

Presa d'atto e recepimento del verbale di confronto sottoscritto in data 07.01.2026 tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024. Linee di indirizzo per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i.

A relazione di: Riboldi

Premesso che l'articolo 7, comma 1, lett. e), del C.C.N.L. del Comparto Sanità, triennio 2022-2024, conferisce alle Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso C.C.N.L., la possibilità di emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, ove previsti - in materia di piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i..

Viste le seguenti disposizioni normative e contrattuali in materia di indennità di pronto soccorso:

- art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, che stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 "*;

- art. 107, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021, che prevede che "Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, e riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di Euro 40,00, da congruarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente";

- art. 1, comma 526 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 s.m.i. che stabilisce che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità";

- art. 1, comma 323 della L. n. 207 del 30 dicembre 2024, ai sensi del quale: "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità";

- art. 69 del C.C.N.L. Comparto Sanità 22-24, che prevede che le complessive risorse annualmente disponibili per l'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 107 comma 4 del C.C.N.L. 2019-2021, previste dalle vigenti norme nazionali, ivi compresi gli incrementi da queste ultime disposti alle relative decorrenze, sono ripartite tra le regioni sulla base dei coefficienti percentuali di cui all'allegata Tabella 5 e che i valori dell'indennità di pronto soccorso stabiliti in sede aziendale ai sensi dell'art. 107, comma 4 del C.C.N.L. 2019-2021 sono differenziati per figura professionale, fermo restando il monte complessivo delle risorse attribuite a ciascuna azienda, sulla base di criteri da definire in sede di confronto regionale, e che in conseguenza di quanto sopra previsto i valori dell'indennità di pronto soccorso già riconosciuti in base alle previsioni del precedente contratto collettivo nazionale sono incrementati in base alle risorse annualmente attribuite a ciascuna azienda e confluiscono nel Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 64 C.C.N.L. 2022-2024 e che l'indennità in parola compensa interamente il disagio del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso ed è finanziata con il succitato Fondo;

- Tabella 5 allegata al succitato C.C.N.L. Comparto Sanità 2022-2024, che indica quale coefficiente percentuale per la Regione Piemonte 8,318% per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie definite a livello nazionale destinate a remunerare l'indennità di pronto soccorso;

- art. 64 comma 3 del succitato C.C.N.L. Comparto Sanità 2022-2024, che prevede che le disponibilità del Fondo premialità e condizioni di lavoro sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le Aziende e gli enti effettuato a livello regionale previo confronto, tra il

resto, con le ulteriori risorse annualmente rese disponibili per l'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 69 (Indennità di pronto soccorso) in base alle vigenti norme di legge nazionali, sulla base dei coefficienti percentuali di cui all'allegata Tabella 5.

Considerato che, pertanto, le risorse, comprensive degli oneri riflessi a carico delle AA.SS.RR., che remunerano l'indennità di pronto soccorso, a disposizione della Regione Piemonte in applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali sopra previste, ammontano a:

- per l'annualità 2024: € 16.885.540,00;
- per l'annualità 2025: € 19.796.840,00;
- per l'annualità 2026: € 22.708.140,00.

Considerata la necessità di definire le linee regionali di indirizzo sulla materia in parola al fine di consentire a tutti i lavoratori aventi titolo la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso (art. 1 comma 293 L. 30 dicembre 2021 n. 234), così come incrementata dall'art. 1 comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'art. 1, comma 323 della L. n. 207 del 30 dicembre 2024, nonché allo scopo di attuare la prescritta differenziazione dell'indennità per figura professionale ed il riparto delle risorse tra le AA.SS.RR..

Dato atto che la differenziazione dei valori dell'indennità di pronto soccorso riflette il diverso ruolo svolto dal personale nel processo emergenziale ed è operata nel rispetto del citato articolo 69 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2022-2024 sulla base della figura professionale e delle funzioni concretamente svolte nel contesto del pronto soccorso, ed in particolare il valore maggiore riconosciuto al personale infermieristico (ed ostetrico) è correlato al ruolo di presa in carico immediata dell'utenza, allo svolgimento delle attività di triage ed alla continuità assistenziale garantita nel setting emergenziale.

Dato atto che in data 07.01.2026 è stato firmato tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del Comparto Sanità "Verbale di confronto tra l'amministrazione regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024 ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i."; il suddetto verbale di confronto, Allegato, sub 1, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, è così strutturato:

- al precipuo scopo di definire i criteri di riparto delle risorse tra le AA.SS.RR.:
 - indicazione, per le annualità 2024, 2025 e 2026 delle quote dell'indennità giornaliera/per turno, al netto degli oneri riflessi in capo alle AASSRR, differenziate in ragione della durata del turno e del profilo professionale, ed adeguate agli incrementi disposti dalle normative citate in premessa, facendo salve eventuali ulteriori casistiche orarie da gestirsi proporzionalmente agli esposti importi per turno;
 - definizione dei criteri di struttura, con integrale rimando a quanto già previsto con DGR 16-6602 del 13.03.2023 e aggiunta, per le motivazioni ivi indicate, dell'Emergenza Sanitaria territoriale SEST 118 con espresso riferimento alle funzioni di centrale operativa 118 ed allo svolgimento di interventi sanitari mediante mezzi di soccorso (terrestri e aerei); conferma dei criteri di computo dell'attività lavorativa previsti con la succitata DGR 16-6602 del 13.03.2023;
- definizione dei criteri di riparto delle risorse tra le AA.SS.RR. per le annualità 2025 e 2026, in ragione del valore economico dei turni, così come ivi determinato, diversificati per profilo professionale e per durata, sulla base della numerosità degli stessi svolti presso le singole AA.SS.RR. nell'anno 2024 e rilevata mediante specifica ricognizione conservata agli atti del Settore regionale competente; per quanto concerne l'annualità 2024, conferma del criterio di riparto e conseguentemente delle dimensioni economiche già assegnate alle AASSRR con D.D. 229/A1400B/2025 del 16/04/2025 in forza del precedente C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021

per € 11.387.738,41, e per la restante somma di € 5.497.801,59, derivante dagli incrementi previsti dalle succitate disposizioni legislative, il riparto avviene sulla base delle previsioni del nuovo C.C.N.L. ed in particolare mediante l'utilizzo del coefficiente percentuale di cui sopra, corretto in logica perequativa al fine di tenere conto dei maggiori costi derivanti ad alcune Aziende in ragione delle previsioni del verbale di confronto del 07.01.2026;

- previsione del riparto tra le AASSRR delle risorse in parola, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per le annualità 2024, 2025 e 2026, in forza dei criteri di riparto indicati al punto precedente, negli esiti di cui alla Tabella 1 allegata al verbale di confronto del 07.01.2026;
- ulteriori previsioni in relazione all'utilizzo delle risorse ripartite alle AA.SS.RR. e in particolare:
 - indicazioni in merito a gestione di eventuali somme a conguaglio già erogate ai dipendenti aventi diritto, per quanto concerne l'annualità 2024, o da corrispondere, con riferimento alle annualità 2024, 2025 e 2026;
 - rimando a precedenti verbali di confronto così come recepiti con DD.GG.RR. in relazione a tutto quanto non espressamente disapplicato con il verbale di confronto in parola e comunque in quanto compatibile;
 - ulteriori precisazioni in merito a AA.SS.RR. sede delle funzioni NUE 112;
- indicazione della validità di quanto stabilito con il verbale di confronto in parola con riferimento alle annualità 2024, 2025 e 2026, con riserva di rivedere il contenuto in relazione ad annualità successive, salva possibilità, nelle more, di continuare ad applicare quanto ivi previsto.

Ritenuto di prendere atto e recepire il verbale di confronto suddetto, che verte sui punti sopra elencati, per i quali si fa integrale rimando al medesimo, Allegato, sub 1, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, conseguentemente, di:

- con riferimento all'annualità 2024, dare atto che il riparto della somma di € 11.387.738,41 secondo quanto indicato nella parte A1 della Tabella 1 allegata al Verbale di confronto del 07.01.2026 è avvenuto con D.D. 229/A1400B/2025 del 16/04/2025 e la stessa somma è già stata liquidata alle AASSRR (atto sub-impegno D.D. 545/A1406C/2025 del 22/09/2025); in relazione alla quota residua per € 5.497.801,59 in forza dell'incremento previsto dalla normativa ed in ragione della nuova percentuale di riparto tra le regioni stabilita con C.C.N.L. Comparto Sanità 2022-2024, demandare a successivo provvedimento dirigenziale il riparto alle AASSRR secondo quanto indicato nella parte A2 della Tabella 1 allegata al Verbale di confronto del 07.01.2026; per un totale di € 16.885.540, comprensivi degli oneri riflessi in capo alle AASSRR, per l'annualità 2024;
- con riferimento all'annualità 2025, demandare a successivo provvedimento dirigenziale il riparto alle AASSRR della somma di € 19.796.840,00, comprensiva degli oneri riflessi in capo alle AASSRR, secondo quanto indicato nella parte B della Tabella 1 allegata al Verbale di confronto del 07.01.2026;
- con riferimento all'annualità 2026, demandare a successivo provvedimento dirigenziale il riparto alle AASSRR della somma di € 22.708.140,00, comprensiva degli oneri riflessi in capo alle AASSRR, secondo quanto indicato nella parte C della Tabella 1 allegata al Verbale di confronto del 07.01.2026.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la spesa a carico delle ASR trova copertura come di seguito indicato:

- annualità 2024: nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 integrato con articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

accantonate in GSA (impegno 2024/29394) (missione 13 programma 1) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

- annualità 2025: nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 integrato con articolo 1 comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con l'art. 1, comma 323 della legge 29 dicembre 2024, n. 207, impegno 2025/34302 (missione 13 programma 1) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028;
- annualità 2026: nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 integrato con articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con l'art. 1, comma 323, della legge 29 dicembre 2024, n. 207, stanziato sul capitolo 157813 (Missione 13 Programma 1) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di prendere atto e recepire il verbale di confronto firmato in data 07.01.2026 tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale avente ad oggetto "Verbale di confronto tra l'amministrazione regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024 ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i.", prevedendo:
 - definizione del piano di riparto delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso per le annualità 2024, 2025 e 2026, secondo quanto riportato in premessa, sulla base della definizione dei criteri di struttura e conferma dei criteri di computo dell'attività lavorativa previsti con DGR 16-6602 del 13.03.2023, e dell'indicazione, per le annualità 2024, 2025 e 2026 delle quote giornaliere/per turno, al netto degli oneri riflessi in capo alle AASSRR, differenziate in ragione della durata del turno e del profilo professionale, ed adeguate agli incrementi disposti dalle normative citate in premessa, facendo salve eventuali ulteriori casistiche orarie da gestirsi proporzionalmente agli esposti importi per turno;
 - ulteriori indicazioni in relazione all'utilizzo delle risorse ripartite alle AA.SS.RR.;
 - previsione della validità di quanto stabilito il verbale di confronto in parola con riferimento alle annualità 2024, 2025 e 2026, con riserva di rivedere il contenuto in relazione ad annualità successive, salva possibilità, nelle more, di continuare ad applicare quanto ivi previsto;
2. di dare atto che la ripartizione alle AA.SS.RR. delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso per € 11.387.738,41 in relazione all'annualità 2024 secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al Verbale di confronto del 07.01.2026 è avvenuta con D.D. 229/A1400B/2025 del 16/04/2025 sulla base dei previgenti criteri di riparto in forza del precedente C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021;
3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la ripartizione alle AA.SS.RR. delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso, per € 5.497.801,59 quale incremento per l'annualità 2024, dando atto che tale somma si aggiunge a quella di cui al punto precedente per un totale di € 16.885.540,00 per l'annualità 2024, per € 19.796.840,00 per l'annualità 2025, per € 22.708.140,00 per l'annualità 2026, somme tutte comprensive degli oneri riflessi in capo alle AASSRR, secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al Verbale di confronto del 07.01.2026;

4. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2281-2026-All_1-ALLEGATO_1_-
_VERBALE_DI_CONFRONTO_DEL_07.01.2026.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Verbale di confronto tra l'amministrazione regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024 ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) per la definizione del piano di riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i.

Premesso che l'art. 1 comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2022, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, una specifica indennità di natura accessoria destinata al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN operante nei servizi di pronto soccorso, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, finalizzata a riconoscerne le particolari condizioni del lavoro svolto.

Viste le successive disposizioni legislative nazionali – ed in particolare art. 1 comma 526 della L. 29 dicembre 2022 e art. 1 comma 323 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 – che per la medesima finalità hanno incrementato le risorse disponibili per il finanziamento dell'indennità di pronto soccorso, in forza delle quali complessivamente i relativi importi previsti a livello nazionale con riferimento alle annualità 2024, 2025 e a decorrere dal 2026 destinati al personale del comparto ammontano rispettivamente ad € 203.000.000,00, ad € 238.000.000,00 e ad € 273.000.000,00.

Visto l'art. 69 “Indennità di pronto soccorso” del C.C.N.L. Comparto Sanità 22-24 il quale prevede:

- al comma 1 che le complessive risorse annualmente disponibili per l'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 107 comma 4 del C.C.N.L. 2019-2021 previste dalle vigenti norme nazionali, ivi compresi gli incrementi da queste ultime disposti alle relative decorrenze, sono ripartite tra le regioni sulla base dei coefficienti percentuali di cui all'allegata Tabella 5;
- al comma 2 che i valori dell'indennità di pronto soccorso stabiliti in sede aziendale ai sensi dell'art. 107, comma 4 del C.C.N.L. 2019-2021 sono differenziati per figura professionale, fermo restando il monte complessivo delle risorse attribuite a ciascuna azienda, sulla base di criteri da definire in sede di confronto regionale;
- al comma 3 che in conseguenza di quanto previsto al comma 1, i valori dell'indennità di pronto soccorso già riconosciuti in base alle previsioni del precedente contratto collettivo nazionale sono incrementati in base alle risorse annualmente attribuite a ciascuna azienda e confluiscono nel Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 64 C.C.N.L. 2022-2024;
- al comma 4 che l'indennità in parola compensa interamente il disagio del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso ed è finanziata con il succitato Fondo.

Tenuto conto che la citata Tabella 5 (che per comodità di lettura si allega), quale coefficiente percentuale della Regione Piemonte per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie definite a livello nazionale destinate a remunerare l'indennità di pronto soccorso, indica 8,318 %, rendendo pertanto disponibili per le AASSRR piemontesi per gli anni 2024, 2025 e 2026 rispettivamente € 16.885.540,00, € 19.796.840,00, ed € 22.708.140,00 da intendersi comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Considerato che l'art. 7 "Confronto regionale" al comma 1 del C.C.N.L. 2022-2024 prevede che, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Aziende e degli Enti nel rispetto dell'art. 40 D.lgs 165 del 2001, le Regioni, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie di tale contratto possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende, anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, nella materia, tra il resto, indicata alla lett. e) e segnatamente relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1 comma 293 della L. 234/2021 s.m.i.

Visto l'articolo 64, comma 3 del CCNL 2022-2024 che stabilisce che le disponibilità del fondo premialità e condizioni di lavoro sono incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale previo confronto ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) con le ulteriori risorse annualmente rese disponibili per l'indennità di pronto soccorso in base alle vigenti norme di legge nazionali, sulla base dei coefficienti percentuali di cui alla Tabella 5.

Ritenuta la necessità di definire le linee regionali di indirizzo sulla predetta materia al fine di consentire la corresponsione a tutti i lavoratori aventi titolo l'indennità di pronto soccorso aumentata in ragione degli incrementi come previsto dalle succitate disposizioni legislative e contrattuali ed altresì nell'ottica di attuare la prescritta differenziazione per figura professionale.

Richiamati i precedenti verbali di confronto sottoscritti dall'amministrazione regionale e dalle OO.SS. del Comparto Sanità in materia di indennità di pronto soccorso, sulla base del precedente C.C.N.L. 2019-2021, rispettivamente del 9 febbraio 2023 e del 25 marzo 2024, recepiti con le successive Deliberazioni di Giunta regionale n. 16-6602 del 13.03.2023 e n. 14-8535 del 6 maggio 2024, con cui veniva effettuato il riparto delle relative risorse con riferimento alle annualità 2022 e 2023, le parti sottoscrivono quanto segue:

- 1) considerato lo spirito dell'indennità di pronto soccorso, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, le parti convengono che le risorse assegnate alla Regione Piemonte, per gli anni 2024, 2025 e 2026, e che incrementano il fondo premialità e condizioni di lavoro, siano ripartite tra le aziende del SSR in ragione dei seguenti criteri di riparto:

- anni 2025 e 2026: coefficiente percentuale dato dal valore economico dei turni, diversificati per profilo professionale e per durata, complessivamente svolti nell'anno 2024 dal personale del comparto presso i servizi di pronto soccorso così come definiti al successivo punto 2;

- con riferimento all'anno 2024, sono confermate le dimensioni economiche già assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali in forza dei provvedimenti regionali di riparto per complessivi € 11.387.738,41 in ragione del criterio di riparto stabilito con i precedenti verbali di confronto del 9 febbraio 2023 e del 25 marzo 2024, recepiti con le successive Deliberazioni di Giunta regionale n. 16-6602 del 13.03.2023 e n. 14-8535 del 6 maggio 2024, e per la restante somma di € 5.497.801,59 il criterio di riparto è strutturato come segue: al risultato ottenuto utilizzando il coefficiente percentuale come sopra definito, è applicato un correttivo che, in una logica perequativa, consenta di far fronte ai maggiori costi derivanti ad alcune Aziende in ragione delle previsioni di cui al presente verbale di confronto, anche in considerazione del nuovo criterio di struttura individuato al punto 2);

secondo quanto riassunto, per le tre annualità indicate, nell'allegata Tabella 1;

- 2) al fine di garantire una omogenea applicazione del presente verbale di confronto, le aziende applicheranno in relazione alle annualità 2024, 2025 e 2026 i seguenti criteri di struttura: oltre alle strutture già declinate con la D.G.R. 16-6602 del 13.03.2023 a cui su tale punto integralmente si rimanda, si aggiunge l'Emergenza Sanitaria territoriale SEST 118, con espresso riferimento alle funzioni di centrale operativa 118 ed allo svolgimento di interventi sanitari mediante mezzi di soccorso (terrestri e aerei). Sul punto le parti precisano che tale estensione è determinata sulla scorta della comunanza di quel disagio lavorativo che la legge nazionale, con l'indennità di pronto soccorso, intende riconoscere e ristorare, in quanto il personale infermieristico operante nel servizio Emergenza Sanitaria territoriale SEST 118 svolge funzioni di natura assistenziale e clinica direttamente riconducibili al medesimo processo di emergenza-urgenza sanitaria proprio del servizio di pronto soccorso.

Sono confermati i criteri di computo dell'attività lavorativa previsti con il verbale di confronto del 9 febbraio 2023 recepito con D.G.R. n. 16-6602 del 13.03.2023;

- 3) le AASSRR, con riferimento all'annualità 2024, adeguano, per effetto dell'incremento di cui alla Tabella 1 parte A2 (art. 1, co. 526 della L. n. 197/2022) ed ragione della differenziazione per figura professionale, l'indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza di cui ai punti 3) lett. b) e lett. c) del verbale di confronto del 9 febbraio 2023 recepito con D.G.R. n. 16-6602 del 13.03.2023 e 3) del verbale di confronto del 25 marzo 2024 recepito con D.G.R. n. 14-8535 del 6 maggio 2024:
- a 18 euro per il personale infermieristico (intendendosi compresi in tale categoria i profili professionali infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica) per i turni di 7 h e 12;
 - a 26 euro per il personale infermieristico (declinato come sopra) per i turni di 12 h;

il valore dell'indennità giornaliera, nella quota vigente, è confermato per il restante personale.

In considerazione, poi, della conferma, di cui al punto 1), delle dimensioni economiche già assegnate alle AASSRR in relazione all'annualità 2024, sono fatti salvi i conguagli che dovessero essere stati già corrisposti al personale sulla scorta dei criteri di cui ai succitati verbali di confronto recepiti ed eventualmente della contrattazione integrativa aziendale. Se, in ragione di tali conguagli, fosse già stata raggiunta o superata per gli specifici profili professionali la quota per turno così come ivi aumentata, anche il personale che diventa beneficiario dell'indennità in parola in ragione del nuovo criterio di struttura di cui al punto 2) avrà diritto a ricevere – oltre alla quota per turno così come eventualmente aumentata con il presente verbale di confronto sulla base dei criteri di computo dell'attività lavorativa confermati al punto 2) – altresì, se avente diritto al conguaglio in forza dei criteri di cui sopra, la maggior somma almeno fino a concorrenza di quanto in più corrisposto ai lavoratori già beneficiari;

- 4) le AASSRR, con riferimento all'annualità 2025, adeguano, per effetto dell'incremento di cui alla tabella 1 parte B (art. 1, co. 526 della L. n. 197/2022; art. 1 co. 323 della L. n. 207/2024) ed ragione della differenziazione per figura professionale, l'indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza di cui ai punti 3) lett. b) e lett. c) del verbale di confronto del 9 febbraio 2023 recepito con D.G.R. n. 16-6602 del 13.03.2023 e 3) del verbale di confronto del 25 marzo 2024 recepito con D.G.R. n. 14-8535 del 6 maggio 2024:
 - a 22 euro per il personale infermieristico (declinato come sopra) per i turni di 7 h e 12;
 - a 32 euro per il personale infermieristico (declinato come sopra) per i turni di 12 h;
 - a 12 euro per il restante personale per i turni di 7 h e 12;
 - a 18 euro per il restante personale per i turni di 12 h;
- 5) eventuali ulteriori casistiche di computo, attribuibili a diverse modalità organizzative, definite in contrattazione integrativa aziendale, sono da gestirsi proporzionalmente agli importi per turno di cui sopra, in decremento per turni inferiori a 7 h e 12 o in incremento per turni compresi tra più di 7 h e 12 e meno di 12 h, sulla base del modello di turnistica adottato. Le parti prendono atto in particolare delle casistiche emerse dalla ricognizione svolta sui turni effettuati nel 2024 e conservata agli atti della Direzione sanità dalla quale, in applicazione delle precedenti quote, è emerso che per quanto concerne i turni di durata inferiore a 7 h e 12 la cifra applicata è stata di 8 euro per turno, e per quanto concerne i turni di durata compresa tra più di 7 h e 12 e meno di 12 h è stata di 13 euro per turno; le AASSRR che hanno applicato tali importi, pertanto, adeguano la relativa quota per turno riparametrando proporzionalmente l'incremento;
- 6) le suddette somme per turno di cui ai punti 3), 4) e 5) per quanto riguarda i soggetti già beneficiari dell'indennità sulla base dei criteri di struttura di cui alle succitate DD.GG.RR. di recepimento dei precedenti verbali di confronto, devono ritenersi

comprehensive di quanto già percepito a titolo di acconto, dell'eventuale saldo/conguaglio che sia stato o meno già distribuito, e dell'incremento disposto con il presente verbale di confronto; saranno in ogni caso corrisposte le competenze arretrate (gennaio 2024 – dicembre 2025) anche relative all'incremento giornaliero per turno come declinato ai precedenti punti 3), 4) e 5) ed eventualmente l'ulteriore saldo per gli anni 2024 e 2025;

- 7) per l'anno 2026, le AASSRR, per effetto dell'incremento di cui alla tabella 1 parte C (art. 1, co. 526 della L. n. 197/2022; art. 1 co. 323 della L. n. 207/2024) ed ragione della differenziazione per figura professionale, corrispondono l'indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza secondo i seguenti importi per turno:
 - 26 euro per il personale infermieristico (declinato come sopra) per i turni di 7 h e 12;
 - 36 euro per il personale infermieristico (declinato come sopra) per i turni di 12 h;
 - 12 euro per il restante personale per i turni di 7 h e 12;
 - 18 euro per il restante personale per i turni di 12 h;
 - eventuali ulteriori casistiche di computo, attribuibili a diverse modalità organizzative, definite in contrattazione integrativa aziendale, sono da gestirsi proporzionalmente agli importi per turno di cui sopra, in decremento per turni inferiori a 7 h e 12 o in incremento per turni compresi tra più di 7 h e 12 e meno di 12 h, sulla base del modello di turnistica adottato;
- 8) a saldo, le Aziende distribuiranno, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le eventuali risorse residue che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, fino al loro completo utilizzo, parametrando la quota con riferimento allo specifico valore della tariffa giornaliera, esclusivamente a tutto il personale coinvolto che abbia garantito, nell'anno di competenza, una media ponderata di 10 giorni mensili di effettiva presenza; per il personale operante sulle 12 ore la media ponderata delle giornate di effettiva presenza è pari a 6 giorni;
- 9) gli importi per turno indicati nel presente verbale di confronto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi a carico delle AA.SS.RR.;
- 10) tutto quanto stabilito con il presente verbale di confronto ha validità con riferimento alle annualità 2024, 2025 e 2026. Per quanto concerne le annualità successive, le parti si riservano di rivederne il contenuto sulla base di eventuali variazioni organizzative e/o di personale e/o di numerosità di turni che dovessero interessare i servizi di pronto soccorso così come sopra individuati; nelle more, continuerà ad applicarsi quanto previsto con il presente verbale di confronto;
- 11) per tutto quanto non espressamente disapplicato con il presente verbale di confronto, e comunque nella misura in cui con esso compatibile, si rimanda a quanto stabilito con i precedenti verbali di confronto del 9 febbraio 2023 e del 25 marzo 2024 recepiti con le succitate Deliberazioni di Giunta Regionale.

Ulteriori precisazioni:

le ASR sede delle funzioni NUE 112, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla legge, potranno valutare l'eventuale introduzione di emolumenti simili per il personale impiegato in tali servizi, nei limiti delle risorse trasferite alla Regione Piemonte dal "Fondo unico a sostegno dell'operatività del NUE 112" di cui ai commi 982-983-984 della L. 145/2018, sempreché vi sia capienza.

Torino, 7 gennaio 2026

L'Assessore Sanità, Livelli essenziali di assistenza,
Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Direttore Sanità

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Dirigente responsabile del Settore Sistemi
Organizzativi e Risorse Umane del SSR

FIRMATO IN ORIGINALE

CISL-FP

FIRMATO IN ORIGINALE

FIALS

FIRMATO IN ORIGINALE

NURSIND

FIRMATO IN ORIGINALE

NURSING UP

FIRMATO IN ORIGINALE

Tabella 5

Coefficienti percentuali per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie, definite a livello nazionale, destinate all'indennità di pronto soccorso

REGIONI	Coefficienti percentuali di riparto ⁽¹⁾
	<i>Dall'anno 2023</i>
ABRUZZO	2,167%
BASILICATA	0,929%
CALABRIA	2,454%
CAMPANIA	7,271%
EMILIA ROMAGNA	9,687%
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,920%
LAZIO	7,252%
LIGURIA	3,511%
LOMBARDIA	15,323%
MARCHE	2,872%
MOLISE	0,453%
PIEMONTE	8,318%
PUGLIA	5,850%
SARDEGNA	2,856%
SICILIA	6,680%
TOSCANA	7,777%
UMBRIA	1,726%
VALLE D'AOSTA	0,312%
VENETO	8,200%

⁽¹⁾ Percentuali calcolate sulla base del monte salari del personale non dirigente per regione da c.a. RGS 2022.

Tabella 1 - Riparto risorse Indennità di Pronto Soccorso - Personale del Comparto (somme comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione):

	A – annualità 2024			B – annualità 2025	C – annualità 2026
AASSRR	Risorse indennità di pronto soccorso – personale del comparto – art. 1 co. 293 L. 234/2021 e art. 1 co. 526 L. 197/2022			Risorse indennità di pronto soccorso – personale del comparto – art. 1 co. 293 L. 234/2021, art. 1 co. 526 L. 197/2022 e art. 1 co. 323 L. 207/2024	Risorse indennità di pronto soccorso – personale del comparto – art. 1 co. 293 L. 234/2021, art. 1 co. 526 L. 197/2022 e art. 1 co. 323 L. 207/2024
	A1 - già assegnato a AASSRR con D.D. 545/2025	A2 - da assegnare a AASSRR	A- tot finanziamento 2024		
203 – ASL TO3	€ 954.192,33	€ 275.630,03	€ 1.229.822,36	€ 1.348.025,99	€ 1.561.992,70
204 – ASL TO4	€ 1.212.293,50	€ 397.317,55	€ 1.609.611,05	€ 1.818.283,63	€ 2.109.873,85
205 - ASL TO5	€ 782.124,85	€ 115.030,84	€ 897.155,69	€ 851.640,01	€ 965.484,91
206 - ASL VC	€ 539.666,15	€ 177.150,10	€ 716.816,25	€ 808.968,24	€ 923.991,31
207 - ASL BI	€ 254.190,59	€ 99.512,94	€ 353.703,53	€ 416.757,98	€ 481.648,56
208 – ASL NO	€ 273.743,70	€ 67.809,69	€ 341.553,39	€ 358.452,44	€ 402.852,64
209 - ASL VCO	€ 387.151,80	€ 155.778,38	€ 542.930,18	€ 640.169,59	€ 716.126,66
210 - ASL CN1	€ 602.236,15	€ 682.187,29	€ 1.284.423,44	€ 1.676.039,72	€ 1.943.771,03
211 - ASL CN2	€ 297.207,45	€ 157.907,23	€ 455.114,68	€ 582.115,85	€ 669.566,64
212 – ASL AT	€ 434.079,29	€ 142.039,75	€ 576.119,04	€ 650.994,58	€ 752.705,78
213 - ASL AL	€ 723.465,50	€ 157.060,73	€ 880.526,23	€ 904.371,46	€ 1.049.618,98
301 - ASL CdT	€ 1.137.992,12	€ 385.077,38	€ 1.523.069,50	€ 1.740.554,40	€ 1.981.413,09
904 - AOU S. Luigi	€ 281.564,96	€ 69.223,92	€ 350.788,88	€ 370.000,71	€ 426.938,03

905 - AOU Maggiore Novara	€ 394.973,07	€ 785.516,13	€ 1.180.489,20	€ 1.550.126,66	€ 1.770.705,13
906 - AO S.Croce e Carle CN	€ 551.398,02	€ 35.395,66	€ 586.793,68	€ 496.297,15	€ 577.781,79
907 – AOU AL	€ 406.704,93	€ 492.162,27	€ 898.867,20	€ 1.179.154,09	€ 1.365.005,24
908 - AO Mauriziano	€ 449.721,80	€ 145.830,37	€ 595.552,17	€ 666.501,63	€ 741.164,47
909 - AOU CDSS	€ 1.705.032,20	€ 1.157.171,32	€ 2.862.203,52	€ 3.738.385,87	€ 4.267.499,19
Totale	€ 11.387.738,41	€ 5.497.801,59	€ 16.885.540,00	€ 19.796.840,00	€ 22.708.140,00